



Risponde **Mauro Marin**  
Medico di medicina generale  
esperto di problemi normativi

## Trattamento di fine rapporto e anomalie

**Vorrei sapere se il medico di medicina generale ha diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) quando va in pensione e in cosa esso consiste. Mi è stato riferito che l'ENPAM garantisce al medico solo la pensione proporzionale all'anzianità e all'entità contributiva complessiva maturata presso il Fondo dei medici di medicina generale e che è possibile chiedere di convertire in capitale subito erogabile il 15% del totale maturato a titolo di pensione. Ma mi è stato anche precisato che questo capitale subito esigibile non si identifica affatto col trattamento di fine rapporto e la sua richiesta comporta una riduzione proporzionale dell'importo di pensione mensilmente corrisposto.**

*Se ciò è vero, perché esiste questa disparità di trattamento tra i medici di medicina generale e i medici dipendenti dalle Aziende Sanitarie territoriali e ospedaliere? Il medico di medicina generale di fatto lavora a tempo indeterminato per il Ssn ed è sottoposto alle direttive aziendali, regionali e nazionali, come i dirigenti medici pubblici dipendenti ai quali è garantita una cospicua somma a titolo di trattamento di fine rapporto senza che venga penalizzato l'importo mensile, già più sostanzioso, della pensione.*

Lettera firmata

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è un compenso differito alla fine del rapporto di lavoro "subordinato", a cui il prestatore d'opera ha diritto da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile.

Il TFR è stato istituito dalla legge n. 297 del 29 maggio 1982, riformata nel 2006 con la facoltà per il lavoratore di poterlo ottenere in forma di importo unico da poter investire subito o importo frazionato nel tempo come pensione integrativa. Si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari o comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso e divisa per 13,5. Ha lo scopo di favorire al lavoratore

il superamento delle difficoltà economiche dovute alla mancanza del reddito abituale al termine dell'attività lavorativa. IL TFR è parte integrante del salario lordo, ma non è disponibile immediatamente e viene trattenuto dal datore di lavoro che ne sopporta l'onere, ma è soggetto a rivalutazione e infine viene erogato quando il lavoratore cessa il suo rapporto di lavoro.

Il medico di medicina generale che sceglie di avvalersi del supporto di una segretaria o di una infermiera nell'attività del proprio ambulatorio è quindi tenuto ad accantonare la somma rivalutata per erogarla a fine rapporto ai suoi collaboratori di studio assunti come dipendenti.

È il caso di sottolineare che il trattamento di fine rapporto non esiste in molti Paesi dell'Unione europea, come Francia, Germania, Spagna, Regno Unito. In Italia invece anche i dipendenti pubblici hanno diritto al TFR in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, erogato dall'INPDAP. Di conseguenza i medici ospedalieri che sono lavoratori dipendenti e quindi subordinati hanno diritto al TFR.

Il medico di medicina generale non ha il requisito di essere un lavoratore subordinato, come richiesto dall'art. 2120 CC, ma è un "para-subordinato", secondo la decisione n. 5176/2004 del Consiglio di Stato sezione IV che ha definito il rapporto di lavoro tra medico convenzionato e Servizio sanitario nazionale come una collaborazione coordinata e continuativa regolata dal diritto privato e basato su un'accordo collettivo nazionale stipulato con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 502\92 modificato dal D.Lgs. 517\93 e D.Lgs. 229\99.

### Un'annotazione della Cassazione

La Cassazione sez. V con sentenza n. 6065 del 26 aprile 2002 ha riconosciuto che manca una specifica disciplina riguardo il TFR per la cessazione del rapporto di lavoro del medico convenzionato. E infatti nel prospetto delle competenze mensili il medico di medicina generale non trova annotato un importo da accantonare per questa voce.

Secondo i giudici tributari, il rapporto del medico convenzionato col Ssn, pur non potendosi inquadrare fra i rapporti di lavoro dipendente e/o di pubblico impiego, difettando del requisito della subordinazione e della gerarchia tecnico-amministrativa, ha tutti i connotati della cosiddetta parasubordinazione e pertanto beneficia, sia a livello di diritto processuale e sia di diritto sostanziale, di un regime di favore "tendente all'equiparazione con il lavoro subordinato" anche se nel diritto tributario la parasubordinazione è ancora un istituto sconosciuto (...) come ha sottolineato la Commissione Tributaria Regionale di Bari (sezione staccata di Lecce e Brindisi sez. 24 n. 162/24/03 del 26 giugno 2003, dep. 11.7.2003).

### La necessità di una regolamentazione

Chiarire l'ambiguità del lavoro parasubordinato appare dunque per i sindacati e la parte pubblica un preciso e coerente obiettivo-dovere verso i medici di medicina generale per evitare che siano ancora iniquamente costretti a subire gli impropri oneri della subordinazione (procedimento disciplinare, formazione obbligatoria, dichiarazione di ferie, imposizioni gerarchiche aziendali, ecc.) senza i corrispondenti benefici (TFR, tredicesima e ferie retribuite, esenzione da IRAP, ecc.).

Per ulteriori informazioni sul trattamento previdenziale del medico di medicina generale, il regolamento del fondo per i medici di medicina generale è consultabile al sito: [www.enpam.it](http://www.enpam.it)